



**SCHEMA DI CONTRATTO
DI CONSULENZA PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO**

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

- La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal dr. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, che agisce in quest'atto nella sua veste di _____;
- E l'avv. Natale Callipari, nato a _____, in data _____, C.F. _____ e Partita Iva _____ e residente a _____, in via _____ n. _____ esercente l'attività di avvocato, libero professionista, del foro di Verona, di seguito denominato "consulente";

Premesso che

- L'assessorato alla Sanità ha la necessità di avvalersi di una figura professionale specifica per attività di consulenza inerente le tematiche contrattuali introdotte dalla L. 135/2012 (c.d. *spending review*), con approfondimento delle questioni che possono essere di supporto all'azione di indirizzo politico – programmatoria svolta dall'Assessorato;
- è stato valutato adeguato il *curriculum* dell'avv. Natale Callipari, acquisito agli atti con prot. n. 475531 del 19.X.2012;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ è stato conferito al predetto avv. Natale Callipari un incarico di consulenza a titolo non oneroso, che l'accetta, per favorire l'attività dell'Assessorato alla Sanità attraverso lo studio inerente gli aspetti sopra menzionati;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

Il consulente, con il presente contratto, si impegna a favorire l'amministrazione regionale, come sopra rappresentata, a svolgere l'attività di consulenza inerente le tematiche introdotte dalla L. 135/2012 (c.d. *spending review*) con approfondimento delle questioni che possono essere di supporto all'attività di indirizzo politico - programmatoria dell'Assessorato alla Sanità. In particolare, materia della consulenza è l'approfondimento delle problematiche inerenti il rischio clinico, il consenso informato e le problematiche assicurative. Il consulente fornirà proposte e consegnerà all'Assessore alla Sanità un rapporto trimestrale sulla propria attività.

Gli obiettivi concordati nell'incarico potranno essere modificati previa richiesta dell'Assessorato alla Sanità, con conseguenziale integrazioni al disciplinare originario, in relazione allo sviluppo della consulenza. Il consulente svolgerà il proprio incarico in autonomia. La presente convenzione non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato ed esclude l'inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie della Regione, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento.

ART. 2**DURATA DELL'INCARICO**

Il contratto sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n.244, art. 3 comma 18 e avrà durata di un anno.

ART. 3**COMPENSO**

L'attività di consulenza indicata nel presente disciplinare sarà espletata dal consulente a titolo completamente gratuito, per il quale il medesimo non riceverà alcun compenso, né rimborso spese a qualunque titolo, da parte della Regione del Veneto. Il consulente, di conseguenza, si impegna espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, a nulla pretendere in nessun caso ed in nessun tempo.

ART. 4**OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'INCARICATO**

Il consulente si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie e di quant'altro venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno essere cedute a terzi, se non per fini dello svolgimento dell'incarico.

Riguardo quanto non indicato nel presente disciplinare si rimanda all'art. 30 D.lgs. n. 196/2003 per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Il consulente si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'amministrazione regionale volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

Il consulente esonera la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura, causati dallo stesso a persone e cose nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 5**DISCIPLINA APPLICABILE**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge in materia.

ART. 6**GIUDICE COMPETENTE**

Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

ART. 7**REGISTRAZIONE E RINVIO**

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne darà causa.

Letto, confermato e sottoscritto.